

**COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO  
PROVINCIA DI NOVARA****RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 611 E SEGG., LEGGE N. 190/2014).**

Con la legge n. 190/2014 il legislatore è intervenuto nel settore delle partecipate pubbliche proseguendo nella direzione intrapresa già con la legge di stabilità dell'anno precedente (la L. 147/2013), volta a stimolare e responsabilizzare l'autonomia decisionale dell'ente (e di risulta quella operativa della società) verso la riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, "gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Il successivo comma 612 fissa una precisa cadenza temporale per la predisporre un piano di razionalizzazione, da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti contenente modalità di realizzazione e risparmi attesi. Entro il 31 marzo 2016, a chiusura del processo è previsto che i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettersi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di San Pietro Mosezzo ha adottato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/07/2015.

Nel citato piano si dà conto che l'ente, oltre a partecipare al Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, al Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali (CISA 24) e al Consorzio gestione rifiuti basso novarese, partecipa al capitale della Società Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,047% .

La citata Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio dell'ATO1 Piemonte e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale. Nel Comune di San Pietro Mosezzo, la Società Acqua Novara VCO spa gestisce il servizio di fognatura e depurazione, mentre il servizio di acquedotto è gestito da un soggetto privato salvaguardato "ex cipe" la cui competenza risulta riconducibile direttamente all'Amministrazione Comunale (soggetto competente ai sensi dell'art.1, titolo 1, Allegato A 643/2013) ovvero: Società Acque Potabili SpA.

Successivamente nel piano sono evidenziati:

- il numero degli amministratori e dei dipendenti della società (rispettivamente n. 5 e n. 264)

- i dati contabili della società Acqua Novara VCO spa, dai quali non si rilevano perdite.

Infine nello stesso piano si da atto che:

*In considerazione del tipo di società e delle funzioni da esse espletate la società non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società.*

Tale scelta deriva dalla circostanza che, a mente dell'articolo 147 del decreto n. 152/2006, "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e che "Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito".

Inoltre, il successivo comma 1 bis disciplina il potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione nel caso di inadempimento dell'ente locale.

All'interno dell'ambito territoriale ottimale, è l'autorità di governo che individua la forma di gestione ed il soggetto gestore (art. 149 bis, comma 1), cui sono affidate in concessione d'uso gratuita le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (art. 153).

La Regione Piemonte ha emanato la legge n. 13 del 20/1/1997, oggi ripresa dalla Legge Regionale 7 del 24 maggio 2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani."

In base a tali disposizioni le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato sono state confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 152/2006.

Sempre in ragione della l.r. 7/2012 gli Enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della stessa l.r. 13/1997.

In tale contesto le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane, dei Presidenti delle Province, o loro rispettivi delegati, denominata Autorità d'Ambito.

Il Comune di San Pietro Mosezzo ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 18.01.2000, la "Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell'A.T.O. n°1 Verbanò Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13", sottoscritta dal Sindaco in data 28.01.2002. Successivamente, con D.C. del 29/11/2012, è stata approvata la nuova "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale Ottimale n.1 "Verbanò Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato".

La Conferenza d'Ambito ( atto n. 20) nel marzo 2007 ha deliberato di affidare in house fino al 2026 la gestione del SII ad un Gestore Unico, cioè Acqua Novara VCO s.p.a., società interamente pubblica appositamente creata e di riconoscere ai sensi dell'art. 113, comma 15-bis, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. la prosecuzione delle concessioni in capo a Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A., relativamente al servizio di acquedotto del Comune di San Pietro Mosezzo, fino al 31/01/2023.

Il Comune di San Pietro Mosezzo, con D.C.C. n. 33 del 29/11/2007, ha aderito all'accordo di programma per la partecipazione a società di capitale per la gestione del ciclo idrico integrato specificando che la deliberazione n. 20 in data 21/3/2007 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito cita testualmente: *di riconoscere ai sensi dell'art. 113, comma 15-bis, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. la prosecuzione delle concessioni in capo a Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A., relativamente al servizio di acquedotto del Comune di San Pietro Mosezzo, fino al 31/01/2023.*

Pertanto, per quanto concerne la Società in questione si rappresenta quanto segue:

- La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato limitatamente al servizio di fognatura e depurazione nell'ambito dell'ATO n. 1. e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
- la Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- trattandosi dell'unica società partecipata dall'Ente, non sussistono attività analoghe e similari tra quelle svolte dalle società partecipate dall'Ente
- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

- la partecipazione azionaria, di modesta entità, del Comune alla società non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- la società ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza con delibera del consiglio di amministrazione del 23 settembre 2015 e alla approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità.

In conclusione sulla base di tutto quanto precedentemente detto è stato necessario il mantenimento della partecipazione del Comune alla Società Acqua Novara VCO s.p.a. e, pertanto, non sono state intraprese attività amministrative volte alla dismissione della stessa società.



Il Vicesindaco  
con funzioni di Sindaco  
(dott. Difonzo Tommaso)



